Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Giovedì, 24 agosto 1967** — **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 212 DEL AGOSTO 1967:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i comuni di Bari - Zona censuaria 2ª, Molfetta - Zona censuaria 1ª e Terlizzi della provincia di Bari

(5330)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 agosto 1967, n. 732.

Valutabilità degli esami sostenuti nella prima attuazione della legge 16 agosto 1962, n. 1291, per la nomina a direttore di sezione nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I consiglieri del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, che hanno superato il concorso di merito distinto e l'esame di idoneità per la promozione a direttore di sezione, indetti con decreti ministeriali 14 dicembre 1962, e successivamente esclusi dalla graduatoria del concorso e dell'esame anzidetti per difetto di anzianità, hanno titolo ad essere inseriti, in base alla votazione a suo tempo conseguita, nella graduatoria del primo concorso di merito distinto o, rispettivamente, del primo esame di idoneità al quale potrebbero partecipare dopo il compimento dell'anzianità di servizio prescritta, per ciascun tipo di esame, dall'articolo 164 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da computarsi anche tenendo conto della complessiva riduzione di anzianità prevista dall'articolo 34 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 9 agosto 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 agosto 1967, n. 733.

Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede in Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede in Milano, la concessione di un contributo di lire 25 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1966 al 1970.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 12.500.000 a favore del Centro di cui al precedente articolo.

Art. 3.

All'onere di lire 37.500.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1966, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane fresche.

All'onere di lire 25 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 9 agosto 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 agosto 1967, n. 734.

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, sul piano regolatore generale degli acquedotti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli atti del piano regolatore generale degli acquedotti da pubblicare ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, modificato dall'articolo 1 della legge 1° luglio 1966, n. 506, sono costituiti dalla relazione introduttiva, dall'indice riepilogativo e dall'elenco delle acque da riservare.

La relazione generale e il piano di ciascuna regione sono depositati presso il competente Provveditorato regionale alle opere pubbliche, dove potranno prenderne visione i Comuni e gli enti interessati.

Le osservazioni previste dal comma terzo dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, possono essere presentate entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il piano regolatore generale degli acquedotti viene approvato ai sensi del comma quarto dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 9 agosto 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 agosto 1967, n. 735.

Proroga della legge 29 dicembre 1961, n. 1528, sull'assistenza tecnica pluriennale alla Somalia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 29 dicembre 1961, n. 1528, sull'assistenza tecnica pluriennale alla Somalia sono richiamate in vigore a partire dal 1° luglio 1967 e prorogate fino al 31 dicembre 1967.

Restano ugualmente in vigore le disposizioni richiamate da detta legge od emanate in base alla medesima.

Art. 2.

L'assistenza tecnica alla Repubblica somala per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1967 sarà fornita per un ammontare di lire 250 milioni. All'onere predetto si farà fronte con riduzione, di pari importo, del fondo di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 9 agosto 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 agosto 1967, n. 736.

Modifica all'articolo 14 dello statuto dell'I.R.I.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 14 dello statuto dell'I.R.I., approvato con decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, è sostituito dal seguente:

« Il Collegio dei sindaci dell'Istituto è costituito:

a) da un Presidente scelto tra gli appartenenti alla pubblica Amministrazione con qualifica non inferiore a quella di direttore generale o ad essa equiparata;

b) da un Avvocato dello Stato;

c) da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o ad essa equiparata;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o ad essa equiparata;

e) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o ad essa equiparata.

Sono inoltre nominati due sindaci supplenti in rappresentanza rispettivamente del Ministero delle partecipazioni statali e della Ragioneria generale dello Stato.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per le partecipazioni statali e dura in carica tre anni. I sindaci, alla scadenza, possono essere riconfermati.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Istituto e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto; assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione; attestano la veridicità dei bilanci e dei prospetti di emissione delle obbligazioni.

Possono, in ogni tempo, esaminare i libri contabili dell'Istituto e le documentazioni relative a ciascuna scritturazione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 9 agosto 1967

SARAGAT

MORO — BO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1967.

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Parma, con sede in Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Parma, con sede in Parma, approvato con decreto ministeriale del 25 febbraio 1960;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1961, con il quale l'avv. Manlio Bonatti venne confermato vice presidente del predetto Monte;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Mario Pagliari è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Parma, con sede in Parma, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1967

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1967
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 270

(8893)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1966.

Approvazione, con effetto dal 1° agosto 1966, di nuove tasse terminali telegrafiche italiane nel servizio internazionale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, numero 645, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento telegrafico internazionale Revisione di Ginevra 1958, annesso alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni firmata a Buenos Aires il 22 dicembre 1952, ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1953, n. 1258;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Presi gli accordi con le Amministrazioni estere interessate;

Decreta:

Articolo unico

Con effetto dal 1° agosto 1966, la tassa generale terminale telegrafica italiana nelle relazioni internazionali è stabilita in:

a) centesimi oro 14, per parola ordinaria, nei confronti dei seguenti Paesi europei: Germania - Belgio - Francia - Lussemburgo - Paesi Bassi;

b) centesimi oro 15, per parola ordinaria, nei confronti dei restanti Paesi europei;

c) centesimi oro 21, per parola ordinaria, nei confronti di tutti i Paesi del Regime extraeuropeo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1966

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1967
Registro n. 19 *Ufficio risc. poste e telecom., foglio n.* 144

(8293)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1967.

Norme concernenti il Consiglio centrale ed i Consigli provinciali di disciplina dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la Commissione di disciplina dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'istituzione degli organi collegiali presso la Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 23 febbraio 1967, n. 116, che detta nuove disposizioni concernenti, il Consiglio centrale ed i Consigli provinciali di disciplina dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la Commissione di disciplina dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'istituzione degli organi collegiali presso la Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone;

Visto l'art. 5 della citata legge, il quale stabilisce che le disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nella legge stessa saranno dettate con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio centrale di disciplina e i Consigli provinciali di disciplina dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nonchè la Commissione centrale di disciplina dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previsti dalla legge 23 febbraio 1967, n. 116, entrano in funzione il 1° gennaio 1968, data da cui decorre il primo biennio.

Art. 2.

Per i procedimenti disciplinari a carico del personale operaio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, che comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 46 della legge 5 marzo 1961, n. 90, deve essere sentito il parere del Consiglio centrale di disciplina.

Art. 3.

Le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria, entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello in cui ha inizio il biennio di carica, designano, distinti per carriera, i nominativi tra i quali deve essere operata la scelta dei rappresentanti del personale da nominare in seno agli Organi di disciplina di cui al precedente art. 1.

Le designazioni, da farsi tra i dipendenti in servizio nelle sedi presso le quali vengono costituiti i Consigli di disciplina; devono essere inoltrate, per i rispettivi impiegati, alle Direzioni centrali del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, le quali sottoporranno le designazioni stesse al Ministro per la scelta dei rappresentanti da nominare.

Entro il termine previsto dal primo comma del presente articolo, i direttori provinciali e il direttore circondariale di Pordenone, propongono il nominativo dell'impiegato da nominare ai sensi dell'art. 3, lettera *c*), della citata legge 23 febbraio 1967, n. 116, nonchè quello del segretario.

Art. 4.

Qualora durante il biennio di carica taluno dei membri effettivi o supplenti degli organi centrali di disciplina nominati su proposta delle organizzazioni sindacali, venga a cessare dall'incarico, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitria, entro dieci giorni dalla cessazione, provvederanno alla designazione, per la nomina del sostituto che durerà in carica fino al termine del biennio.

Art. 5.

Per l'attuazione delle disposizioni previste al terzultimo e penultimo comma dell'art. 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 116, il Direttore provinciale si avvale dei membri di altri Consigli provinciali, a cominciare da quelli della sede più vicina in linea ferroviaria.

Art. 6.

Per le deliberazioni degli organi di cui all'art. 1 del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 112 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1967
Registro n. 30, foglio n. 164

(8547)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1967.

Costituzione della Commissione amministratrice del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1962, con il quale il Consorzio provinciale frutticoltori di Reggio Emilia è stato trasformato in Consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, lettera *b*), della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, per l'esecuzione delle lotte fitosanitarie dichiarate obbligatorie;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1964, con il quale è stata nominata la Commissione amministratrice di detto Consorzio;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1965, con il quale è stato sostituito un componente della Commissione medesima;

Ravvisata la necessità di provvedere al rinnovo della Commissione in parola, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1960, n. 870;

Sentite le Organizzazioni delle categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione amministratrice del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Reggio Emilia:

a) il direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Modena;

b) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Emilia;

c) il dott. Carlo Salvioli Mariani, il dott. Alessandro Magnanini e il p. a. Guelfo Benzi, in rappresentanza degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti;

d) Alberti Reibello, Bertozzi Vincenzo ed il geometra Giuseppe Cavalcabue, in rappresentanza degli imprenditori coltivatori diretti;

e) Scaltriti Ugo, Corradini Silvio ed il geom. Silvano Fornaciari, in rappresentanza dei mezzadri e coloni;

f) il dott. Tommaso Favàli ed il p. a. Emilio Barchi, tecnici agricoli designati rispettivamente dal Consiglio dell'Ordine dei dottori agronomi e dal Collegio dei periti agrari di Reggio Emilia.

Art. 2.

Il dott. Carlo Salvioli Mariani e il sig. Reibello Alberti sono confermati rispettivamente, presidente e vice presidente del Consorzio predetto.

Roma, addì 6 luglio 1967

Il Ministro: RESTIVO

(8670)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1967.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla « Società Assicuratrice Industriale », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della « Società Assicuratrice Industriale », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla « Società Assicuratrice Industriale », con sede in Torino;

Tar. 18, relativa all'assicurazione temporanea, a premi annui limitati di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tar. 18 i, relativa all'assicurazione temporanea, a premi annui limitati, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tar. 16 i, relativa all'assicurazione temporanea, a premi annui limitati, di annualità temporanee certe posticipate, pagabili alla morte od al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 1° agosto 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(8548)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1967.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette Camere hanno assunto la denominazione di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 12 novembre 1958, con il quale il gr. uff. Arno Ardisson venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno;

Considerato che il gr. uff. Arno Ardisson ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere al completo rinnovamento degli organi amministrativi della Camera, dato il periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Livorno;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno è sciolta.

Art. 2.

Il comm. Carlo Pini è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno, in sostituzione del gr. uff. Arno Ardisson, dimissionario.

Art. 3.

Il prefetto di Livorno, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e delle leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari per la ricostituzione di detta Giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1967

Il Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

(8669)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1967.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto (Ancona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto (Ancona), approvato con decreto ministeriale dell'11 agosto 1951;

Visto il decreto ministeriale del 14 marzo 1960, con il quale il comm. Cesare Sertori venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Eugenio Guido Talevi è nominato presidente della Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto (Ancona), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1967

Il Ministro: COLOMBO

(8889)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1967.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona, approvato con decreto ministeriale del 28 dicembre 1956, modificato con decreto ministeriale del 17 ottobre 1961;

Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1958, con il quale il comm. Fioralpino Chiodi venne confermato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. Fioralpino Chiodi è confermato vice presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1967

Il Ministro: COLOMBO

(8890)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1967.

Estensione del territorio nel quale la Banca Commerciale Italiana, banca di interesse nazionale, con sede in Milano, è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre 1962 e 3 aprile 1963, coi quali la Banca Commerciale Italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio di sessantasette Provincie, nonchè in quello dei comuni di Macomer (Nuoro), Crema (Cremona), Carrara (Massa Carrara), Biella e Valle Mosso (Vercelli);

Vista la domanda presentata dalla predetta Banca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca Commerciale Italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, coi propri decreti in data 26 ottobre 1962 e 3 aprile 1963, di che in premessa, è estesa a tutto il territorio della Repubblica, ad eccezione delle regioni della Basilicata, del Molise e degli Abruzzi, ferma restando, per quest'ultima Regione, l'autorizzazione concessa per il territorio della provincia di Pescara con il citato decreto 3 aprile 1963.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del predetto regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Commerciale Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1967

Il Ministro: COLOMBO

(8887)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1967.

Condizioni relative alla incorporazione del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda, di 2ª categoria, con sede in Fiorenzuola d'Arda, nella Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le delibere del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda, di 2ª categoria, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), in data 12 ottobre 1966 e del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, in data 15 ottobre 1966;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 maggio 1967, n. 453, con il quale è stata disposta l'incorporazione del predetto Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda, di 2ª categoria, nella Cassa di risparmio di Piacenza;

Decreta:

L'incorporazione del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda, di 2ª categoria, con sede in Fiorenzuola d'Arda, nella Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, disposta con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 maggio 1967, n. 453, sarà effettuata alle seguenti condizioni:

a) incameramento ed assunzione da parte della Cassa di risparmio di Piacenza del patrimonio e di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda, quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quanto altro di spettanza del Monte stesso e di ogni obbligazione passiva, nessuna esclusa ed eccettuata;

b) obbligo da parte della Cassa di risparmio di Piacenza di effettuare operazioni di credito pignoratizio presso la filiale di Fiorenzuola d'Arda ove verrà istituita una sezione « Monte pegni » con indicazione della Sezione stessa nella targa posta all'ingresso del locale;

c) obbligo da parte della Cassa di risparmio di Piacenza, a norma dell'art. 14 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, di destinare ad opere di beneficenza a favore di enti del comune di Fiorenzuola d'Arda una quota degli utili netti annuali disponibili in misura proporzionale al patrimonio apportato dal Monte, depurato delle passività e del valore capitale degli eventuali oneri per censi, canoni e livelli, e comunque una somma non inferiore a lire 240 mila annue;

d) impegno da parte della Cassa di risparmio di Piacenza di versare al Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda la somma necessaria per la liquidazione, da effettuarsi direttamente dal Monte stesso, dei diritti spettanti, al momento dell'incorporazione, al personale in servizio;

e) impegno da parte della Cassa di risparmio di Piacenza di devolvere, in caso di scioglimento o di liquidazione dell'Azienda stessa, ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio della popolazione del comune di Fiorenzuola d'Arda il patrimonio del Monte, in conformità all'art. 4 dell'attuale statuto di questo ultimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1967

Il Ministro: COLOMBO

(8892)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1967.

Autorizzazione alla Banca cooperativa agraria di Gravina, con sede in Gravina di Puglia (Bari), ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Poggiorsini (Bari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Capo del Governo in data 27 luglio 1942 ed il proprio decreto in data 22 febbraio 1963, coi quali la Banca cooperativa agraria di Gravina, con sede in Gravina di Puglia (Bari), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Gravina di Puglia (Bari) e Irsina (Matera);

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca cooperativa agraria di Gravina, con sede in Gravina di Puglia (Bari), col decreto del Capo del Governo in data 27 luglio 1942 e col proprio decreto in data 22 febbraio 1963, di che in premessa, è estesa al territorio del comune di Poggiorsini (Bari).

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca cooperativa agraria di Gravina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1967

(8888) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1967.

Nomina di un sindaco presso il Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1950, modificato con decreti ministeriali dell'11 agosto 1951 e del 28 novembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 1962, con il quale il rag. Cipriano Zavanella venne confermato sindaco del predetto Monte;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Cipriano Zavanella è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1967

(8891) *Il Ministro*: COLOMBO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Franco Fusetti, nato a Porto Tolle (Rovigo) il 24 maggio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Ferrara in data 7 dicembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

(8696)

La dott.ssa Paola Esposito, nata a Roma il 5 dicembre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Roma in data 19 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(8700)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1967, registro n. 47 Pubblica istruzione, foglio n. 32, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 18 gennaio 1965 dalla professoressa Pagan Iginia avverso la decisione della Commissione provinciale dei ricorsi, operante presso il Provveditorato agli studi di Udine che ha accolto il ricorso gerarchico della professoressa Lidia Palazzi e la nota provveditoriale che ha modificato, per effetto dell'accoglimento del predetto ricorso gerarchico, la nomina già attribuita alla ricorrente.

(8550)

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1967, registro n. 47 Pubblica istruzione, foglio n. 31, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 29 gennaio 1965 dal dott. Monaco Antonio avverso la liberazione della Commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, istituita presso il Provveditorato agli studi di Avellino, che ha respinto il ricorso gerarchico prodotto contro il licenziamento per incompatibiltà fra due pubblici uffici disposto nei suoi confronti dal preside della scuola media di Montefredane.

(8551)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1967, registro n. 47 Pubblica istruzione, foglio 195, è stato rigettato il ricorso straordinario prodotto il 9 aprile 1964 dalla prof.ssa Davì Ortensia per l'annullamento della decisione 14 gennaio 1964, con la quale la Commissione provinciale dei ricorsi ha respinto il suo ricorso gerarchico avverso la mancata assegnazione alle sedi di Saponara e Castanea.

(8552)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1967, registro 47 Pubblica istruzione, foglio n. 193, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 28 febbraio 1964 dalla i.t.p. Pizzirani Luciana, per l'annullamento della decisione 28 novembre 1963 della Commissione di seconda istanza operante presso il Provveditorato agli studi di Pescara che ha respinto il ricorso gerarchico dall'insegnante stessa proposto avverso la riduzione di ore di insegnamento.

(8553)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di una zona di divieto di caccia e uccellagione nel comune di Castelfidardo (Ancona)

Con decreto ministeriale 2 agosto 1967, fino al 30 giugno 1973 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico, la caccia e uccellagione alle lepri, starne, fagiani, colino, arcianello ed alla selvaggina migratoria nel territorio del comune di Castelfidardo (Ancona) di ha. 602, delimitato dai confini seguenti:

Partendo dal bivio di San Rocchetto (all'incrocio con la strada statale 16) percorre la nazionale fino al fosso di Rigo e da quì all'incrocio con la strada Valle Oscura e di Rigo; da detto incrocio si procede per la strada Valle Oscura (la quale confina col territorio di Osimo) sino al bivio detto della Badorlina; da quì si prende la comunale di Podgora sino al IV Novembre, Soprani. Matteotti, Fornaci, Crocette, San Rocchetto, sino a raggiungere il punto di partenza (Bivio di San Rocchetto).

(8678)

Costituzione di una zona di divieto di caccia e uccellagione nel comune di Arcevia (Ancona)

Con decreto ministeriale 2 agosto 1967, fino al 30 giugno 1973 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico, la caccia e uccellagione a lepri, starne, fagiani, colino, arcianello ed alla selvaggina migratoria nel territorio del comune di Arcevia delimitato dei confini seguenti:

Partendo dalla frazione Costa, segue la strada comunale fino al Ponte del Goro — strada comunale sino al bivio Cave di Ventresca — strada provinciale fino a Montefortino — strada provinciale fino al bivio Palazzo — strada comunale fino al Ponte di Caudino — strada comunale fino a Costa.

(8679)

Riconoscimento della natura giuridica di consorzio di miglioramento fondiario e approvazione dello statuto del Consorzio irriguo «Roggia Rudiana», con sede in Rudiano (Brescia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 19431, in data 10 agosto 1967 al Consorzio di irrigazione «Roggia Rudiana», con sede in Rudiano (Brescia), è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura giuridica di consorzio di miglioramento fondiario.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

(8779)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Alto Tartaro, Tione ed Influenti, con sede in Verona.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 14304 in data 11 agosto 1967, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Alto Tartaro, Tione e Influenti, con sede in Verona deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 14 dicembre 1966.

(8789)

Approvazione di modifiche al testo dello statuto del Consorzio di bonifica II circondario Polesine S. Giorgio, con sede in Ferrara.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 14496 in data 11 agosto 1967, sono state approvate, alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica II circondario Polesine S. Giorgio, con sede in Ferrara, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 5 giugno 1967.

(8790)

Approvazione del nuovo regolamento tecnico irriguo del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Agro Morenico », con sede nel comune di Mercenasco (Torino).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 18146 in data 10 agosto 1967 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo regolamento tecnico del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Agro Morenico », con sede nel comune di Mercenasco (Torino), relativo alle modalità di irrigazione, alla manutenzione delle condotte e delle apparecchiature e alla disciplina del servizio irriguo, deliberato dal commissario ministeriale dell'Ente il 16 aprile 1967.

(8780)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Manfredonia (Foggia). (Rettifica).

Con decreto interministeriale 12 maggio 1967, n. 310, del Ministero dell'agricoltura e foreste di concerto col Ministero delle finanze è stato rettificato il precedente decreto interministeriale 22 gennaio 1957, n. 1968, relativo al trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno, riportata al foglio 68, particelle 2 e 22, del catasto del comune di Manfredonia (Foggia), nel senso che l'estensione indicata nel decreto stesso, fermi restando gli estremi catastali, è di Ha 23.95.12 e non di Ha 23.37.52.

(8788)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montauro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1967, il comune di Montauro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.484.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8895)

Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1967, il comune di Assisi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8896)

Autorizzazione al comune di Recale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1967, il comune di Recale (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.788.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8897)

Autorizzazione al comune di Sarsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1967, il comune di Sarsina (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.722.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8898)

Autorizzazione al comune di San Gennaro Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1967, il comune di San Gennaro Vesuviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.023.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8900)

Autorizzazione al comune di San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1967, il comune di San Ginesio (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.058.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8899)

Autorizzazione al comune di Castel Gandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1967, il comune di Castel Gandolfo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.390.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8901)

Autorizzazione al comune di Castiglione del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1967, il comune di Castiglione del Lago (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.609.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8902)

Autorizzazione al comune di Selva di Progno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1967, il comune di Selva di Progno (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.385.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8903)

Autorizzazione al comune di Furci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1967, il comune di Furci (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.702.728, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8904)

Autorizzazione al comune di Castellalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1967, il comune di Castellalto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.203.842, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8905)

Autorizzazione al comune di Marcellinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1967, il comune di Marcellinara (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.328.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8907)

Autorizzazione al comune di Montorio al Vomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1967, il comune di Montorio al Vomano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.250.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8906)

Autorizzazione al comune di Gasperina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1967, il comune di Gasperina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.628.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8908)

Autorizzazione al comune di San Paolo Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1967, il comune di San Paolo Belsito (Napoli) vene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.454.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8909)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

Corso dei cambi del 23 agosto 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,14	623 —	623 —	623 —	622,97	—	623 —	623 —	623,11	623,02
$ Can.	579,60	579,60	579,90	579,60	579,30	—	579,65	579,60	579,75	579,75
Fr. Sv.	143,63	143,48	143,48	143,475	143,45	—	143,495	143,475	143,59	143,50
Kr. D.	89,76	89,72	89,76	89,75	89,80	—	89.73	89,75	89,75	89,755
Kr. N.	87,14	87,11	87,18	87,12	87,15	—	87,13	87,12	87,14	87,14
Kr. Sv.	120,87	120,85	120,85	120,865	120,90	—	120,87	120,865	120,89	120,89
Fol	173,25	173,27	173,26	173,27	173,20	—	173,25	173,27	173,28	173,25
Fr. B.	12,55	12,552	12,5525	12,5540	12,55	—	12,5540	12,5540	12,55	12,55
Franco francese	127 —	126,98	126,98	126,99	126,90	—	126,985	126,99	127 —	127 —
Lst.	1735,45	1735,10	1735 —	1735,05	1734,50	—	1735,05	1735,05	1735,15	1735,15
Drn. occ.	155,74	155,75	155,74	155,745	155,75	—	155,74	155,745	155,75	155,75
Scell. Austr.	24,13	24,12	24,13	24,13125	24,10	—	24,135	24,13125	24,13	24,1275
Escudo Port.	21,64	21,64	21,65	21,65	21,75	—	21,64	21,65	21,65	21,65
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,41	10,405	10,42	—	10,4025	10,405	10,40	10,405

Media dei titoli del 23 agosto 1967

Rendita 5 % 1935	103,625
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,15
Id 5 % (Beni Esteri)	94,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775

Buoni del Tesoro 5 % (scedenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,325
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,25
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,075
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 agosto 1967

1 Dollaro USA	623 —
1 Dollaro canadese	579,625
1 Franco svizzero	143,485
1 Corona danese	89,74
1 Corona norvegese	87,125
1 Corona svedese	120,867
1 Fiorino olandese	173,26
1 Franco belga	12,554
1 Franco francese	126,987
1 Lira sterlina	1735,05
1 Marco germanico	155,742
1 Scellino austriaco	24,133
1 Escudo Port.	21,645
1 Peseta Sp.	10,404

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (I.C.E.)

Concorso per titoli e per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva amministrativa dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto interministeriale in data 14 ottobre 1965, che approva alcune modifiche al vigente regolamento per il personale dell'I.C.E. (decreto ministeriale 20 aprile 1961);

Vista la deliberazione presa dal Comitato esecutivo dell'Istituto nella seduta del 13 giugno 1967;

Visti gli articoli 5, 6 e 90 del regolamento per il personale dell'I.C.E. approvato con decreto ministeriale 20 aprile 1961 e art. 4 del decreto ministeriale 15 settembre 1966;

Determina:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per titoli e per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo-amministrativo dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per essere ammessi al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) abbia compiuto alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda il 18° anno di età e non superato il trentaduesimo, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

3) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

4) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

5) sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in Giurisprudenza;
diploma di laurea in Scienze politiche;
diploma di laurea in Scienze statistiche ed Attuariali;
diploma di laurea in Economia e commercio;
diploma di laurea in Scienze economiche e marittime;
diploma di laurea in Scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare;
diploma di laurea in Economia e diritto conseguito presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia;
diploma di laurea in Scienze coloniali conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;
diploma di laurea in Lingua e Civiltà Orientali, indirizzo storico-politico;
diploma di laurea in Scienze statistiche e demografiche.

In base all'art. 90 del vigente regolamento ed all'art. 161 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso predetto gli impiegati della carriera di concetto che non sono in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondario di 2° grado;

6) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite di 32 anni di età previsto nel precedente art. 2 è elevato:

1-*a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui alla presente determinazione:

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato a operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per le altre categorie di profughi indicate nelle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

3) a 39 anni:

h) per gli ex combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *f*) del presente articolo che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo, se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40;

le elevazioni di cui ai due precedenti comma si cumulano tra loro purchè complessivamente non superino i 40 anni di età.

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40.

Il suindicato limite massimo di età è infine aumentato nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, purchè non si superino complessivamente gli anni 40;

5) a 45 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per il personale già dipendente da enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti e semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

6) a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

n) per coloro che rivestano la qualifica di mutilati o di invalidi di guerra, o della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino a non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, per i mutilati ed invalidi civili in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro conguinti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati ed invalidi per servizio, a favore

dei quali siano state liquidate pensioni od assegni privilegiati che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, ed infine per i mutilati ed invalidi civili.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

Sono esclusi, inoltre, dal beneficio dell'aumento del limite di età gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella medesima.

7) Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, la qualifica di impiegato di ruolo dello Stato o dell'Istituto; per gli impiegati non di ruolo dell'Istituto, il possesso del limite di età è riferito, con le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge, alla data della loro iniziale assunzione in servizio presso l'Istituto stesso.

Art. 4.

Domanda di ammissione - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata dovrà essere inviata allo Istituto nazionale per il commercio estero - Servizio personale, via Liszt, 21, Roma (EUR) a *mezzo raccomandata* entro il termine di sessanta giorni successivi a quelli della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione sia dell'Istituto presso cui è stato conseguito, sia della data di conseguimento;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il Comune di residenza ed il loro preciso recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in Italia o all'estero;

m) le lingue estere nelle quali intendano sostenere le prove obbligatorie e le altre lingue estere, tra quelle indicate al successivo art. 8, nelle quali desiderano eventualmente sostenere la prova facoltativa;

n) i titoli di cui siano in possesso, utili ai fini della valutazione di merito (costituirà titolo di merito l'esito favorevole della frequenza al corso post-universitario di specializzazione in commercio estero organizzato dall'I.C.E.; il servizio ininterrottamente e lodevolmente prestato presso l'Istituto nazionale per il commercio estero, nelle corrispondenti funzioni, per la durata di non meno di sei mesi; nonchè titoli accademici di studio posseduti oltre a quello richiesto per l'ammissione al concorso; altri titoli di studio o diversi comunque pertinenti ai fini della valutazione di merito del concorso; impieghi già occupati, lavori e incarichi già svolti che denotino particolare esperienza nei settori di attività propri dell'Istituto; pubblicazioni su argomenti di interesse economico-commerciale). I candidati forniranno tutte le indicazioni necessarie per la identificazione di tali titoli e li esibiranno materialmente o ne documenteranno il possesso, non appena richiesto, come appresso stabilito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve esssere autenticata dalla competente Autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali o dell'Istituto nazionale per il commercio estero è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale essi appartengono.

La domanda dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata, all'Istituto entro il termine suindicato. *Vale a tale riguardo la data del timbro di accettazione della raccomandata stessa da parte dell'ufficio postale.*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento per il personale dell'I.C.E. può essere disposta, con provvedimento motivato del Presidente dell'Istituto, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Le domande non inviate entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, un ulteriore termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del Comitato esecutivo.

Alla Commissione saranno aggregati insegnanti di lingue estere di Istituti governativi.

Art. 6.

Comunicazioni e diario delle prove d'esame

L'Amministrazione trasmetterà comunicazione individuale agli interessati circa la loro ammissione o meno al concorso.

La comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per le prove scritte, nonchè quella relativa all'ammissione o meno dei candidati alle prove orali e, successivamente, quella concernente il diario fissato per tali prove, verranno date direttamente ai concorrenti con notificazione individuale, con preavviso di almeno giorni 15 per le prove scritte e di almeno giorni 20 per le prove orali.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento non scaduto.

Art. 8.

Prova d'esame

Gli esami del concorso consisteranno in quattro prove scritte ed una orale.

Le prove scritte sono costituite da:

1) prova di politica economica e finanziaria, con particolare riguardo alla materia degli scambi con l'estero;

2) prova di tecnica commerciale e bancaria con particolare riguardo alla materia degli scambi con l'estero;

3) prove di lingue straniere: traduzione dall'italiano di due lingue straniere a scelta dei candidati tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, di brani contenenti termini di carattere economico-commerciale. Per gli esami scritti di lingue è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte (gli esami di lingue consisteranno in una breve conversazione nelle lingue stesse e nella traduzione a prima vista di pubblicazione economiche straniere) nonchè sulle seguenti:

a) diritto commerciale;

b) diritto internazionale;

c) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);

d) geografia economica;

e) merceologia;

f) statistica;

g) disciplina degli scambi internazionali con particolare riguardo alle organizzazioni internazionali ed agli accordi commerciali nonchè al regime doganale e valutario vigenti in Italia.

I candidati, oltre che per le lingue prescelte per le prove obbligatorie, possono chiedere di sostenere l'esame facoltativo, scritto ed orale, in una o nelle altre lingue già indicate e per il portoghese.

Alle prove scritte saranno concesse 4 ore di tempo per svolgere le versioni di lingue ed 8 ore per le prove di politica economica e di tecnica commerciale.

Art. 9.
Prova d'esame orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte, con non meno di 6/10 in ciascuna di esse, ivi comprese le prove di lingue straniere obbligatorie.

Alle prove orali di lingue (facoltative) saranno ammessi i candidati che nelle rispettive prove scritte avranno riportato la votazione di almeno 7/10.

Per superare gli esami orali il concorrente deve ottenere una votazione di almeno 6/10 in ciascuna prova.

Art. 10.
Titoli che danno diritto a particolari benefici: Precedenza Preferenza Elevazione limiti di età

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età, e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati, che abbiano superato la prova orale e intendano avvalersi dei suindicati benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero Divisione personale, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina ricevuta di ritorno.

A tale fine i candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dello art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta bollata, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciati dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra altoatesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo modello 69/*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico e nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine cin la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato su carta bollata, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta bollata, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69/*ter*, su carta bollata, rilasciato al nome del padre del candidato dell'Amministrazione al serviztio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione su carta bollata, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministero ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite

dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta bollata, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*), dell'art. 3 dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta bollata.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato rilasciato dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica da loro rivestita.

I concorrenti già appartenenti agli enti soppressi di cui alla lettera *m*) del precedente art. 3 dovranno produrre un certificato su carta bollata, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o d'integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Le riserve di posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Titoli di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che nella domanda abbiano dichiarato di essere in possesso dei titoli utili ai fini della valutazione di merito dovranno — giusta quanto disposto dal precedente art. 4, lettera *n*) — trasmettere la relativa documentazione o produrla materialmente entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data nella quale avranno ricevuto il relativo invito.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'Ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

Art. 12.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli sarà fatta in seduta plenaria (col concorso anche dei commissari nominati per le lingue).

La Commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la valutazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti, dei quali, prima dell'inizio delle prove ed in una unica seduta plenaria alla quale parteciperanno anche i commissari per le lingue, si stabilirà la ripartizione tra prove scritte, prove orali e titoli di merito di cui al precedente art. 4, lettera *n*).

Art. 13.

Graduatoria

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di determinate categorie.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato Esecutivo dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero e l'avviso relativo alla graduatoria sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Documenti necessari per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Servizio personale, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita, nei registri di stato civile di un Comune italiano;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Ai fini della presente determinazione sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale o copia autentica legalizzata, del diploma di laurea tra quelli previsti dall'art. 2 del presente bando. In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dall'Università in luogo del diploma di laurea contenente l'indicazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma medesimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

I concorrenti che rivestono la qualifica di impiegato della carriera di concetto, per avvalersi delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono tenuti a presentare il diploma originale di istruzione secondaria di 2° grado o la relativa copia autentica legalizzata;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta da bollo, dal segretario della Procura della Repubblica presso il competente Tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio. Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso;

g) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della Procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I mutilati od invalidi indicati nel precedente art. 3, n. 6-*n*, a qualunque categoria di invalidità appartengano, produrranno idoneo certificato medico comprovante il possesso dell'attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nelle forme prescritte dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e dall'art. 6 delle leggi 24 febbraio 1953, n. 142 e 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai fini delle proprie decisioni, l'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i vincitori ad una visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia;

h) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 14 e lo stato di famiglia, su carta da bollo, se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei

documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato o dell'Istituto nazionale per il commercio estero potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio con marche da bollo da Lit. 400, sia sul primo foglio che sui successivi, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, redatta su carta bollata, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *h*), del presente articolo, un certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi.

Art. 15.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso — in possesso dei prescritti requisiti — saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova ed assunti nel servizio di prova per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei o giudicati favorevolmente, verranno nominati in ruolo, con provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del Comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sentita la Commissione per il personale, con la qualifica di consigliere di 3ª classe della carriera direttiva-amministrativa dell'Istituto nazionale per il commercio estero e con il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore nei riguardi del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova sarà attribuito agli assunti in servizio il trattamento economico stabilito dalle vigenti disposizioni per la qualifica di consigliere di 3ª classe della carriera direttiva-amministrativa.

Roma, addì 1° luglio 1967

Il presidente: A. DONATI

(7851)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esame a quattordici posti di preside nelle scuole medie con lingua di insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;
Veduta la legge 10 novembre 1954, n. 1119;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato con legge 15 giugno 1959, n. 430;
Veduta la legge 12 agosto 1957, n. 799, e successive modificazioni;
Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671;
Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Veduta la legge 25 maggio 1962, n. 545;
Veduta la legge 14 novembre 1962, n. 1615;
Veduta la legge 11 dicembre 1962, n. 1700;
Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame a quattordici posti di preside nelle scuole medie con lingua di insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi i professori ordinari, provvisti di laurea o di diploma rilasciato da Istituto superiore di magistero che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati, e che appartengano ai ruoli delle scuole medie con lingua di insegnamento tedesca.

Alle suddette condizioni possono altresì partecipare al concorso stesso i professori iscritti alla data del presente bando nei ruoli degli Istituti o Scuole di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale con lingua di insegnamento tedesca che abbiano appartenuto ai ruoli ordinari della scuola media o a quelli della scuola media del precedente ordinamento o delle scuole secondarie di avviamento professionale o a quelli delle Scuole d'arte con lingua d'insegnamento tedesca, soppressi ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni; o che, nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di Scuola, hanno conservato al passaggio a cattedra del tipo di Scuola al quale si riferisce il concorso.

Coloro che, avendo vinto il concorso a posti di preside della Scuola media con lingua di insegnamento tedesca o di direttore nelle Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale del precedente ordinamento, indetti con decreto ministeriale 29 luglio 1961, siano stati dichiarati decaduti dalla nomina per rinuncia o per mancato raggiungimento della sede, non possono partecipare al concorso di cui al presente bando.

Art. 3.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste dall'art. 2, commi primo e secondo, intendono partecipare al concorso di cui al presente bando dovranno produrre domanda in carta da bollo da L. 400 indirizzata al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione secondaria di 1° grado Divisione VII, Roma. La domanda dovrà pervenire direttamente al predetto Ufficio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il candidato deve indicare:

il proprio cognome e nome (le donne coniugate o vedove debbono indicare prima il cognome del marito);

il luogo e la data di nascita;

la materia di insegnamento;

la Scuola dove presta servizio e, se comandato, l'Ufficio o l'Ente presso cui presta servizio;

la data di decorrenza del conferimento della qualifica di ordinario;

il titolo di studio di cui è in possesso con la precisazione della data e dell'Università o dell'Istituto superiore di magistero nel quale è stato conseguito;

le benemerenze di cui sia eventualmente in possesso per aver partecipato alla guerra o alla lotta per la liberazione;

il recapito a cui desidera sia fatto ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di cambiamento di indirizzo, il candidato dovrà darne tempestiva notizia alla Direzione generale suddetta.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Nella domanda il candidato deve inoltre dichiarare: *a*) se abbia partecipato ad uno dei concorsi indicati al terzo comma del precedente art. 2; *b*) di avere presentato istanza al competente provveditore agli studi per il rilascio della copia dello stato di servizio di cui al successivo art. 5.

La firma del candidato dovrà essere vistata dal preside della Scuola. Per il candidato che abbia l'incarico di presidenza o che sia in posizione di comando presso uffici, la firma dovrà essere vistata, rispettivamente, dal provveditore agli studi o dal capo dell'Ufficio presso il quale il candidato medesimo presta servizio.

Non è consentita la trasmissione della domanda per via gerarchica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o che saranno presentate al Ministero, dopo il termine sopra indicato, anche se entro il termine stesso esse siano state spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essa dalla Direzione generale anzidetta.

Art. 3.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio (laurea o diploma), o copia conforme di esso, sulla prescritta carta da bollo, autenticata in uno dei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) certificato, sulla prescritta carta da bollo, rilasciato dalla Università o dall'Istituto, attestante il voto riportato nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma. Il certificato non è richiesto quando il voto risulti nel documento prescritto dalla precedente lettera *a*).

I titoli di cultura, le pubblicazioni (in unico esemplare), nonchè ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse, debbono essere acclusi da ogni concorrente alla domanda di partecipazione al concorso, o debbono essere prodotti nel termine stabilito dal precente art. 3.

Scaduto tale termine, non saranno accettati i titoli e le pubblicazioni o parti di queste, nè saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati ad altra Amministrazione. Il candidato può solo fare riferimento a titoli o documenti prodotti per partecipare ai concorsi a posti di preside o di direttore con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano, indetti con decreto ministeriale 29 luglio 1961, qualora i titoli e i documenti stessi non gli siano stati ancora restituiti.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per il documento di cui alla lettera *a*) del primo comma del presente articolo è consentito di far riferimento a quello acquisito nel fascicolo personale dell'interessato, esistente presso il Ministero - Direzione generale dell'istruzione secondaria di 1° grado - o presso il provveditore agli studi, qualora il titolo di studio originale o la copia autentica di esso non sia stato ritirato per qualsiasi motivo dall'interessato.

Il canditato che si avvalga della predetta facoltà è parimenti esonerato dal produrre il certificato di cui alla lettera *b*), a condizione che nel titolo di studio già in possesso dell'Amministrazione risulti il voto riportato nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma.

Alla domanda dovrà essere inoltre unito un elenco, in carta semplice o in duplice copia, dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni in ordine progressivo, distintamente: di quelli allegati alla domanda e di quelli già in possesso della Direzione generale della istruzione secondaria di 1° grado e del provveditore agli studi, nonchè il « curriculum » degli studi e della carriera scolastica.

Art. 5.

Per quanto riguarda la copia dello stato di servizio, da rilasciarsi con l'osservanza delle vigenti norme sul bollo, il provveditore agli studi competente, che ne abbia avuto richiesta ai fini della partecipazione al concorso di cui al presente bando, trasmetterà, entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della scadenza del termine per la presentazione della domanda al Ministero - Direzione generale dell'istruzione secondaria di 1° grado - Divisione VII, la copia stessa.

In essa il provveditore agli studi avrà cura di far risultare anche le qualifiche attribuite al professore durante tutto il servizio prestato, compreso l'eventuale servizio di preside incaricato, nonchè gli estremi di assunzione al protocollo dell'Ufficio della istanza dell'interessato in base alla quale la copia stessa viene rilasciata.

Con la copia dello stato matricolare, il provveditore invierà un proprio attestato, in carta libera, da rilasciarsi in seguito all'esame del fascicolo personale del concorrente, da cui risulti se il concorrente stesso durante tutto il servizio di ruolo sia stato in effettivo servizio presso le scuole statali di istruzione secondaria ovvero sia stato comandato o distaccato o comunque a disposizione presso Amministrazioni, Uffici, Enti, Associazioni, ecc., precisando in tale ipotesi la durata, per ciascun anno scolastico, della posizione di comando, distacco o collocamento a disposizione.

Contemporaneamente alla trasmissione al Ministero della copia dello stato di servizio e dell'attestato di cui sopra, il provveditore invierà all'interessato una velina della copia e dell'attestato stessi.

Art. 6.

Ai fini del concorso, vengono valutati i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura.

L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

I candidati hanno facoltà di sostenere l'esame in lingua tedesca qualora espressamente ne facciano richiesta nella domanda di ammissione al concorso; essi dovranno, però, dare dimostrazione di avere conoscenza anche della lingua italiana.

I candidati che sostengono l'esame in lingua italiana dovranno dimostrare di avere conoscenza della lingua tedesca.

Ai sensi dell'art. 4, comma secondo, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, a parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra od alla lotta di liberazione. In via subordinata, saranno osservati l'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive disposizioni vigenti in materia.

Per avvalersi di dette norme ai fini dello spareggio i concorrenti debbono accludere alla domanda di ammissione al concorso la documentazione prescritta.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice verrà composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 628 e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

I vincitori avranno diritto, in ordine di graduatoria, alla scelta della sede fra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale e limitatamente ad esse.

I vincitori che avranno rinunciato alla nomina e non avranno raggiunto la sede nel termine prefisso, decadranno da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti il 12 *luglio* 1967
Registro n. 59, *foglio n.* 266

(8722)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6/1813, in data 8 febbraio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 febbraio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto, pari numero e data del precedente, con il quale sono stati dichiarati vincitori delle sedi dei Comuni di Roma-Centocelle, Roma-Castel di Leva, Albano Laziale - 2ª condotta, Bracciano, 2ª condotta, Pomezia - Torvaianica - Ponzano Romano e Camerata Nuova, i dottori Boccini Francesco, Spada Giovanni, Niosi Filippo, Cardilli Domenico, Imperiale Salvatore, Dolci Nicola e Rinaldi Antonio, i quali una volta interpellati, hanno rinunciato alla nomina;

Considerato che i seguenti concorrenti classificati nella graduatoria generale dopo i predetti candidati rinunciatari, è cioè: Spada Giovanni, Baldassini Remo, Cardilli Domenico, Imperiale Salvatore, Valle Gino, Di Rocco Luigi, Sandonato Salvatore, all'uopo interpellati, hanno dichiarato di accettare le sedi di cui trattasi;

Rintenuta, pertanto, la necessità di modificare il decreto concernente la dichiarazione dei vincitori delle condotte citate in narrativa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto indicato in epigrafe, i sottonotati candidati sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno di essi segnata:

1) Spada dott. Giovanni, condotta medica del comune di Roma-Centocelle.

2) Baldassini dott. Remo, condotta medica del comune di Roma-Castel di Leva.

3) Cardilli dott. Domenico, (invalido di guerra), condotta medica del comune di Albano Laziale 2ª condotta.

4) Imperiale dott. Salvatore, (invalido di guerra), condotta medica del comune di Bracciano 2ª condotta.

5) Valle dott. Gino, (invalido di guerra), condotta medica del comune di Pomezia-Torvaianica;

6) Di Rocco dott. Luigi, condotta medica del comune di Ponzano Romano;

7) Sandonato dott. Salvatore, condotta medica del comune di Camerata Nuova.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Roma, addì 31 luglio 1967

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(8650)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 661 in data 10 febbraio 1967, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di Medico condotto vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1966;

Ritenuto di dover provvedere alla formazione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica parzialmente l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni fatte rispettivamente dal Ministero della sanità, dalla prefettura di La Spezia, dall'Ordine dei medici della provincia di La Spezia e dai Comuni interessati, ai sensi del medesimo art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 succitato;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 2265;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1966, è costituita come segue:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Finizio dott. Enrico, medico provinciale superiore di Grosseto;

Lami prof. Guido, primario medico del civico ospedale di La Spezia;

Sturlese prof. Paolo, primario chirurgo dell'ospedale predetto;

Martino dott. Giuseppe, direttore di sezione della prefettura di La Spezia;

Paita dott. Vittorio, medico condotto del comune di La Spezia;

Segretario:

Maialetti dott. Antonio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, presso questo Ufficio e il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi nell'altbo di questo Ufficio.

La Spezia, addì 1° agosto 1967

(8649) *Il medico provinciale*: SALVADORI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Genova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7487 in data 20 ottobre 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Camogli;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 n. 2211, che sostituisce l'art. 8 del Regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Genova, nonchè le proposte formulate dall'Ordine dei medici e dal Comune interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Camogli, è costituita come segue:

Presidente:

Carlucci dott. Marcello, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Guglielmi dott. Paolo, funzionario della prefettura di Genova, Caraci prof. dott. Calogero, ispettore generale medico del Ministero della sanità, Petrilli prof. dott. Fernando Luigi, direttore Istituto igiene dell'Università di Genova, Antognetti prof. dott. Lorenzo, direttore Istituto di Clinica medica dell'Università di Genova, Picone dott Giovanni, ufficiale sanitario del comune di Chiavari.

Segretario:

Infante dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Genova, della prefettura di Genova, nonchè del Comune interessato.

Genova, addì 3 agosto 1967

Il medico provinciale: BALZAR

(8813)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2076-AA.6/6 del 31 dicembre 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Padova, dell'Ordine dei veterinari della provincia di Padova, nonchè dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso bandito in data 31 dicembre 1966, per il conferimento dei posti vacanti di veterinario condotto in provincia di Padova, è costituita come segue:

Presidente:

Marchetti dott. Emilio: direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Costa dott. Antonio, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Moretti prof. dott. Bruno, docente di patologia speciale e clinica medica veterinaria della Università di Perugia;

Artioli prof. dott. Delfo, docente di ispezione degli alimenti di origine animale dell'Università di Parma;

Bandettini dott. Alberto, direttore di sezione della prefettura di Padova;

Pinotti dott. Bruno, veterinario condotto.

Segretario:

Palombi dott. Pasquale, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Padova, dell'Ufficio del veterinario provinciale di Padova e dei Comuni interessati.

Padova, addì 1° agosto 1967

Il veterinario provinciale: BERTI

(8684

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CREMONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5980 in data 16 dicembre 1966, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1966;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso in questione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Cremona, nonchè le terne proposte dall'Ordine dei veterinari della provincia di Cremona e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Pellati dott. Nicolò, ispettore generale amministrativo del Ministero della Sanità.

Componenti:

Jula dott. Giovanni, vice prefetto vicario in servizio presso la prefettura di Cremona;

Zeetti prof. dott. Raffaello, ispettore generale veterinario in servizio presso il Ministero della sanità;

Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica della Facoltà di medicina veterinaria di Torino;

Seren prof. dott. Ennio, docente in patologia speciale e clinica medica della Facoltà di medicina veterinaria di Milano;

Corini dott. Umberto, veterinario condotto titolare del Consorzio di Camisano;

Segretario:

Armento dott. Rocco, consigliere di 2ª classe in servizio presso l'Ufficio del veterinario provinciale di Cremona.

La Commissione inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Cremona, dei Comuni interessati e all'albo di questo Ufficio.

Cremona, addì 3 agosto 1967

Il veterinario provinciale: BENAZZI

(8651)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i decreti del prefetto di Salerno in data 14 maggio 1957, recanti entrambi il n. 10943 Div. San., concernenti l'approvazione della graduatoria dei candidati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955, e l'assegnazione delle sedi ai vincitori;

Atteso che avverso i predetti decreti prefettizi fu a suo tempo proposto, da parte del concorrente dott. Bifone Vincenzo, ricorso straordinario al Capo dello Stato e, da parte del concorrente dott. Petti Luigi, ricorso al Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1963, col quale veniva accolto il ricorso straordinario proposto dal dott. Bifone Vincenzo;

Visti i decreti del veterinario provinciale di Salerno n. 1909 e 1911, in data 21 dicembre 1964, con i quali in esecuzione di quanto stabilito con il decreto del Presidente della Repubblica citato, veniva formulata la nuova graduatoria dei candidati idonei nel concorso in parola e la dichiarazione dei vincitori delle sedi a concorso;

Atteso che il Consiglio di Stato, con decisione n. 1232 del 21 ottobre 1966, ha accolto il ricorso proposto dal dott. Petti Luigi e, per l'effetto, ha annullato la graduatoria stessa, per cui la Commissione giudicatrice, nominata dal veterinario provinciale di Salerno con decreto n. 1162 del 22 settembre 1964, deve

essere ricostituita con la sostituzione dei membri impediti o non più in possesso dei prescritti requisiti, allo scopo di provvedere in ordine alla decisione menzionata;

Viste le designazioni della prefettura di Salerno e dei Comuni interessati;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indetto con decreto del prefetto di Salerno n. 23216 dell'11 maggio 1956, per il conferimento di quattro posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955, è ricostituita come appresso:

Presidente:

Romeo dott. Carlo, vice prefetto, in servizio presso la prefettura di Salerno.

Componenti:

Marcato prof. Arnaldo, docente di ruolo in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Montemagno prof. Francesco, docente di ruolo in clinica medica veterinaria;

Pezza dott. Michele, veterinario provinciale capo;

Pascarelli dott. Francesco, veterinario condotto.

Segretario:

Magliano dott. Gaetano, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Salerno, presso l'Ufficio del veterinario provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Salerno, all'albo pretorio della prefettura di Salerno e dei Comuni interessati.

Salerno, addì 1° agosto 1967

Il veterinario provinciale: FERRARO

(8685)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1967, n. 12.

Autorizzazione alla sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società Funivie Champoluc, S.p.A.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 31 *maggio* 1967)

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla sottoscrizione di capitale azionario della Società Funivie di Champoluc S.p.A., con sede in Champoluc (Ayas), per un ammontare di spesa di L. 100.000.000 in relazione all'operazione di aumento del capitale sociale di detta Società previsto per la realizzazione di nuovi impianti di risalita nell'Alta Conca del Crest.

Art. 2.

La spesa di L. 100.000.000, di cui al precedente articolo, sarà finanziata con imputazione al capitolo 137 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967 (« Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società »).

Art. 3.

All'approvazione e liquidazione della spesa di cui ai precedenti articoli si provvederà con deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dello Statuto della Società Funivie di Champoluc S.p.A. e in conformità delle deliberazioni dell'assemblea degli azionisti e dell'Amministrazione della Società stessa.

Art. 4.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 maggio 1967

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1967, n. 13.

Autorizzazione alla concessione della garanzia della Regione per l'ammortamento di una quota di mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento delle spese di costruzione del « Complesso Parrocchiale Sant'Anselmo », nel Quartiere Dora della Città di Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 31 *maggio* 1967)

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 aprile 1962, n. 168, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, a favore dell'Ordinario Diocesano di Aosta, fino alla concorrenza della somma annua di L. 4.000.000, per l'ammortamento di una quota di L. 57.660.000, del mutuo, della durata trentacinquennale e dell'ammontare complessivo di L. 150.000.000, da contrarre dall'Ordinario stesso presso la Cassa Depositi e Prestiti, per il finanziamento della spesa prevista per la realizzazione del « Complesso Parrocchiale Sant'Anselmo » nel quartiere Dora della città di Aosta.

Art. 2.

La garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo sarà prestata, per tutta la durata trentacinquennale del mutuo, mediante il vincolo e rilascio, da parte del presidente della Giunta regionale, di delegazioni di pagamento sulle entrate regionali per sovrimposte provinciali sui terreni e sui fabbricati.

La garanzia fideiussoria regionale sarà operante, ai fini dell'eventuale intervento finanziario della Regione, nei casi in cui l'Ordinario Diocesano di Aosta mutuatario non possa tempestivamente provvedere al pagamento dei ratei delle quote di ammortamento del mutuo alle previste scadenze; in tali casi la Regione si sostituirà alla Cassa Depositi e Prestiti mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti del mutuatario Ordinario Diocesano ai fini del recupero dei ratei delle quote di ammortamento corrisposti dal tesoriere regionale per conto dell'Ordinario Diocesano predetto.

Art. 3.

Il presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso la Cassa Depositi e Prestiti, previamente approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge ed ai conseguenti recuperi di somme

a debito ed a carico del mutuatario Ordinario Diocesano di Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme ai seguenti nuovi capitoli della parte spese e della parte entrate dei bilanci di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967 e per i successivi anni finanziari, in relazione alla durata della garanzia fideiussoria da concedere:

nuovo capitolo 145 della parte spese: « Spese per eventuali pagamenti di somme alla Cassa Depositi e Prestiti, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per ammortamento di quota di mutuo contratto dall'Ordinario Diocesano di Aosta », con lo stanziamento annuo di L. 4.000.000;

nuovo capitolo 131 della parte entrate: « Entrate per riscossione di crediti verso l'Ordinario Diocesano di Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per ammortamento mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti », con lo stanziamento annuo di L. 4.000.000.

Art. 5.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle speste stesse al sopracitato nuovo apposito capitolo della parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1967 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione dei successivi anni finanziari per la durata del contraendo mutuo di cui ai precedenti articoli.

Art. 6.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dall'Ordinario Diocesano di Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente art. 5, con introito al sopracitato nuovo apposito capitolo della parte entrate del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967 e al corrispondente capitolo di entrata dei bilanci di previsione dei successivi anni finanziari.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 maggio 1967

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1967, n. 14.

Autorizzazione alla Giunta regionale per l'approvazione, l'impegno e la liquidazione di spesa per l'acquisto di un appezzamento di terreno sito in Aosta, località Chamberlet, di proprietà della Prebenda Parrocchiale di San Giovanni Battista, di Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 6 del* 31 *maggio* 1967)

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'approvazione, all'impegno e alla liquidazione della spesa di L. 35.000.000 prevista per l'acquisto, della prebenda parrocchiale di San Giovanni Battista, di Aosta, di un appezzamento di terreno fabbricabile sito in Aosta — località Chamberlet — distinto in catasto al mappale n. 38 del foglio XXXIV, della superficie di circa mq. 1875, al prezzo unitario di L. 16.500 il metro quadrato.

Art. 2.

La spesa di L. 35.000.000 per l'acquisto dell'appezzamento di terreno di cui al precedente articolo graverà per L. 31.000.000 circa, quale prezzo di acquisto, sull'apposito capitolo 112 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967 (« Spese per acquisto di beni patrimoniali ») e per L. 4.000.000 circa, quali spese di stipulazione e registrazione dell'atto notarile di compravendita, sull'apposito capitolo 108 del bilancio stesso (« Spese notarili,... e spese accessorie per registrazione di convenzioni e contratti »).

Art. 3.

L'appezzamento di terreno di cui al precedente art. 1 potrà essere permutato con demolendi fabbricati e con aree di terreno da acquistare per l'esecuzione di lavori pubblici ai fini della attuazione del Piano regolatore della città di Aosta e della valorizzazione di zone di interesse archeologico di Aosta.

Art. 4.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 maggio 1967

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1967, n. 15.

Approvazione della pianta organica e delle tabelle delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari dell'Istituto professionale regionale « Emile Chanoux », di Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 6 del* 31 *maggio* 1967)

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la nuova pianta organica, annessa alla presente legge quale allegato *A*, dei posti di ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari dell'Istituto professionale regionale « Emile Chanoux », di Aosta.

La suddetta pianta organica sostituisce, esclusivamente in riferimento al numero dei posti e alle qualifiche del personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari dell'Istituto predetto, la pianta organica annessa alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 19.

Sono altresì, approvate le tre tabelle, annesse alla presente legge quale allegato *B*, di sviluppo delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale di cui al precedente comma, tabelle che prevedono, a seconda delle carriere e dei ruoli, la progressiva e successiva attribuzione di stipendi e salari da attribuire secondo le modalità e alle condizioni previste dalle norme del capo II della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, recante modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme e tabelle organiche sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

La pianta organica e le tabelle sopramenzionate (allegato *A* e allegato *B*) annesse alla presente legge entreranno in vigore con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1967.

Art. 2.

Sono estese per quanto applicabili, al personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari dell'Istituto professionale regionale « Emile Chanoux », di Aosta, le norme di legge in vigore

sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale previste dalle leggi regionali 28 luglio 1956, n. 3; 30 gennaio 1962, n. 2 e 10 novembre 1966, n. 13.

Art. 3.

Per la sistemazione a ruolo del personale avventizio e giornaliero attualmente addetto ai servizi amministrativi ed ausiliari dell'Istituto professionale regionale « Emile Chanoux », di Aosta, che alla data del 1° gennaio 1967 risulti in servizo da almeno un biennio presso l'Istituto stesso, si applicano le norme transitorie del capo IV della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, concernenti la sistemazione straordinaria a ruolo di personale avventizio, giornaliero e incaricato, in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

Art. 4.

Per il finanziamento delle maggiori spese derivanti a carico del bilancio della Regione dall'applicazione della presente legge per l'anno 1967 sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967: *in aumento alla parte Entrata*: lo stanziamento annuo del capitolo 49 (« Compartecipazione sui proventi delle tasse sulle automobili ») è aumentato di lire dieci milioni;

in diminuzione alla parte Spesa: lo stanziamento annuo del capitolo 354 (« Stipendi, indennità e competenze fisse al personale ispettivo, direttivo ed insegnante ») è ridotto in lire dieci milioni;

in aumento alla parte Spesa: lo stanziamento annuo del capitolo 348 (« Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno dell'Istituto tecnico e dell'Istituto professionale regionale ») è aumentato di lire venti milioni.

Art. 5.

Le maggiori spese derivanti a carico del bilancio della Regione dall'applicazione della presente legge, previste in annue lire venti milioni, graveranno sul capitolo 348 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1967 (« Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno dell'Istituto tecnico e dell'Istituto professionale regionale ») e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi esercizi finanziari.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 26 maggio 1967

BIONAZ

Allegato *A*) alla legge regionale 26 maggio 1967, n. 15

Pianta organica dei posti di ruolo e del personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari dell'Istituto professionale regionale « Emile Chanoux ».

Qualifiche del personale	Posti di ruolo	Carriera
Ragioniere economo	1	di concetto
Addetti di segreteria	7	esecutiva
Magazziniere	1	ausiliaria
Bidelli	15	ausiliaria

Allegato *B*) alla legge regionale 26 maggio 1967, n. 15

Tabelle di sviluppo delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari dell'Istituto professionale regionale « E. Chanoux ».

TABELLA N. 1

Carriera di concetto
Ruolo del personale di ragioneria

Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto: Stipendi annui lordi	Sviluppo del ruolo aperto: Numero anni
Ragioniere economo	1	2.120.000	dopo 14 anni
		1.850.000	dopo 8 anni
		1.630.000	dopo 4 anni
		1.490.000	iniziale

TABELLA N. 2

Carriera esecutiva
Ruolo del personale amministrativo

Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto: Stipendi annui lordi	Sviluppo del ruolo aperto: Numero anni
Addetti di segreteria	7	1.320.000	dopo 14 anni
		1.290.000	dopo 8 anni
		1.100.000	dopo 4 anni
		910.000	iniziale

TABELLA N. 3

Carriera ausiliaria

Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto: Salari annui lordi	Sviluppo del ruolo aperto: Numero anni
Magazziniere	1	1.200.000	dopo 14 anni
		1.060.000	dopo 8 anni
		970.000	dopo 4 anni
		880.000	iniziale
Bidelli	15	1.100.000	dopo 14 anni
		980.000	dopo 8 anni
		890.000	dopo 4 anni
		800.000	iniziale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1967, n. 16.

Concessione di un contributo al comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese per anticipazioni di fondi e per l'ammortamento, per l'anno 1967, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 7 dell'11 luglio 1967*)

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la concessione, a carico del bilancio della Regione, di un contributo di Lire centocinquantamilioni al comune di Aosta, a titolo di concorso finanziario della Regione nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno 1967, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

Art. 2.

Al finanziamento della spesa di Lire centocinquantamilioni, di cui al precedente art. 1, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967:

istituzione del seguente nuovo capitolo di spesa 134 « Contributo al comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno 1967, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità », con lo stanziamento di Lire 150 milioni, somma da prelevare dal capitolo 150 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento »).

Art. 3.

Il versamento del contributo di cui ai precedenti articoli, sara effettuato alla Tesoreria del comune di Aosta in uno o più ratei, entro il 31 dicembre 1967, in esecuzione di appositi provvedimenti deliberativi di liquidazione del contributo stesso da adottare dalla Giunta regionale.

Art. 4.

La spesa per la liquidazione del contributo di cui alla presente legge sarà imputata al nuovo capitolo 134 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1967.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 luglio 1967

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1967, n. 17.

Concessione di contributi annui regionali al comune di Aosta per il finanziamento di spese relative a lavori di pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *dell'*11 *luglio* 1967)

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la concessione al comune di Aosta, a carico del bilancio della Regione, di contributi annui di Lire quaranta milioni, per la durata di anni venti, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, a titolo di intervento regionale nelle spese relative a lavori di pubblica utilità da eseguire dal predetto Comune d'intesa con la Giunta regionale.

Art. 2.

Il versamento dei contributi annui di cui al precedente articolo sarà approvato con deliberazioni della Giunta regionale e sarà effettuato alla Tesoreria del comune di Aosta oppure, a richiesta del Comune stesso, direttamente ad Istituti o Enti finanziatori in caso di finanziamenti concessi al comune di Aosta mediante sconto dei contributi annui regionali previsti all'articolo precedente.

Art. 3.

Al finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dall'esecuzione della presente legge si provvederà mediante la iscrizione di apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario e per i successivi diciannove esercizi finanziari.

Per il finanziamento della spesa di Lire quaranta milioni relativa alla prima annualità di contributo regionale sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte Spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967:

istituzione del seguente nuovo capitolo di spesa n. 135 « Contributi al comune di Aosta per il finanziamento di spese relative a lavori di pubblica utilità », con lo stanziamento annuo di Lire quaranta milioni, somma da prelevare dal capitolo 150 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento »).

Art. 4.

Le spese per la liquidazione dei contributi annui regionali previsti dalla presente legge saranno imputate al sopracitato capitolo di spesa n. 135 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967, di cui al precedente articolo, e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi diciannove anni finanziari.

Art. 5.

La Giunta regionale provvederà alla adozione dei provvedimenti deliberativi necessari per l'esecuzione della presente legge.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 luglio 1967

BIONAZ

(8260)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.